

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 28557	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: -				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Urbino condanna l'Ente				
2° Grado: Corte di Appello di Ancona in data 6 luglio 2015 conferma statuizioni di primo grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		X lesioni	morte	

Fattispecie

Utilizzando una macchina laminatrice, priva di qualsiasi sistema di sicurezza atto ad evitare il contatto accidentale degli operatori con l'organo lavoratore in movimento posizionato all'ingresso della stessa, mentre stava lavorando al macchinario inserendo fogli di cartone al suo interno per l'incisione delle apposite linee di piegatura, scivolava ed aggangiava il piede sinistro al rullo in movimento.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Con riferimento alla responsabilità dell'ente, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza delle Sez. U. Thyssen Krupp (n. 38343 del 2014), per affermare che i criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 all'interesse o vantaggio dell'ente, sono riferibili alla condotta e non all'evento e che, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell'interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell'illecito. Sulla scorta di tali principi, quel giudice ha ritenuto integrati entrambi i suindicati parametri, poiché la condotta omissiva colposa del datore di lavoro era stata posta in essere nell'interesse della società e a suo vantaggio (da un lato, il presidio antinfortunistico, riducendo l'imbocco, avrebbe rallentato i tempi di produzione; dall'altro, l'aggiornamento e l'adeguamento del macchinario alle norme antinfortuniche avrebbe richiesto un costo) e irrilevante la disquisizione circa l'esistenza di un organigramma e di un modello organizzativo gestionale, l'esistenza di mansionari e la tenuta di riunioni

periodiche. Quanto alla adozione in azienda del modello di organizzazione e gestione, la Corte d'appello ha motivato in ordine alla sua irrilevanza, alla luce del positivo vaglio circa l'esistenza dei criteri d'imputazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 231 del 2001, da riferirsi, nel caso di reati colposi, alla condotta e non all'evento (cfr. Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112), avuto riguardo alle caratteristiche del macchinario che, peraltro, era stato oggetto, dopo l'infortunio, di un adeguamento inteso a renderlo conforme ai normali standards di sicurezza. La mera allegazione della circostanza che un modello di organizzazione e gestione era stato depositato in azienda qualche mese prima dell'evento, oltre a palesare la sua genericità, non dimostra che tale modello sia stato violato dal datore di lavoro mediante l'approntamento di un macchinario sfornito di sistemi di sicurezza, adottati solo successivamente ai fatti per cui si procede, dovendosi a tal proposito rilevare che "...la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli" (cfr. Sez. U 38343/2014 Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull'ente l'onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112). Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l'adozione delle misure di sicurezza mancanti.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.